



SENTENZA N° 482/21  
N° 1240/21 P.G.  
N° 2870/21 CRON.  
N° \_\_\_\_\_ REP


REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRANI

Il Giudice di Pace nella persona della Dott.ssa Angela Letizia Ardito, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA-DISPOSITIVO**

Nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1240 dell'anno 2021, ed avente ad oggetto : opposizione a verbale di accertamento;

**TRA**

 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Mosca,

**OPPONENTE**

**CONTRO**

COMUNE DI TERLIZZI , in proprio

**OPPOSTO**

All'odierna udienza, esaurita la discussione, il Giudice si ritirava in Camera di Consiglio per deliberare e rientrato in aula dava lettura del dispositivo della sentenza con contestuali motivazioni.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in cancelleria il 17.09.2021 l'opponente impugnava il verbale di accertamento n. VX6812/2021 elevato dalla Polizia Municipale di Terlizzi per la violazione dell'art. 142, co.8 del CdS. eccependo la illegittimità della contestazione alla stregua dei motivi enunciati nel ricorso per cui chiedeva l'annullamento dell'opposto verbale.

Nel costituirsi in giudizio il Comune di Terlizzi produceva la documentazione relativa alla violazione e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Il presente giudizio viene deciso secondo il principio della “ragione più liquida” che consente al Giudice di esaminare direttamente i motivi che portano alla definizione del giudizio ( Cass n. 11458/2018; n. 363/2019; n. 2242/2019) .

In merito alla dedotta non visibilità dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità si osserva che la direttiva c.d. Minniti introdotta con Decreto del Ministero degli Interni n. 282/17, parte I, 7.2, ha stabilito che *“Le postazioni di controllo temporanee presiedute dall'agente accertatore sono rese ben visibili grazie alla presenza di personale in uniforme o ricorrendo ove possibile, all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali ovvero con l'utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo operante come previsto per le postazioni di rilevamento a distanza, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione.”*( cass. n. 6407/2019)

Nel caso in esame la postazione di rilevamento della velocità non era visibile con congruo anticipo, in quanto posizionata fuori dalla carreggiata della S.P. 231 su cui veniva effettuato il rilevamento della velocità, e posizionata invece su altra strada adiacente (complanare), ( cfr fotografie prodotte dalla stessa amministrazione opposta), e occultata dal guard rail, producendo peraltro un effetto sorpresa per gli automobilisti che si avvedevano della postazione solo al momento del passaggio davanti alla stessa, vanificando così la funzione di prevenzione della sinistrosità, tanto in violazione dell'art 142 comma 6 bis Cds .

A contrario di quanto asserito dal Comune Di Terlizzi, la segnaletica di preavviso è necessaria ma non sufficiente ai fini della validità della violazione, essendo necessario ed imprescindibile , per le postazione di rilevazione temporanea della velocità, come nel caso in esame, che il dispositivo e la pattuglia degli agenti in uniforme , presenti sul posto, siano ben visibili agli automobilisti , requisito quest'ultimo ribadito anche dalla c.d. Circolare Minniti ( art 3 parte III , Circolare n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21.07.2017 esplicita che gli strumenti di misura della velocità in postazioni temporanee devono essere utilizzate con

la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia).

La SP 231 nel tratto di strada in questione non è dotata di banchina pavimentata sul margine destro della carreggiata sufficientemente larga, inteso quale *“spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni”* ( cass n. 4090/2019; Cass n. 4451/2019; Cass n. 16622/2019) , né è dotata di area di sosta tale da consentire il posizionamento della postazione, ( posizionata nel nostro caso su terreno ricoperto di vegetazione e quindi con assetto instabile in grado di falsare la rilevazione), ne deriva che il controllo di velocità con postazione mobile, per la conformazione della strada in quel tratto , risulta non praticabile.

Nel caso in esame poi, la postazione di controllo, non era preceduta, nelle immediate vicinanze, da idoneo segnale di indicazione di colore blu riportante al suo interno il simbolo dell'organo procedente al controllo , ma era solo preceduta dal semplice simbolo dell'organo accertatore, peraltro posizionato malamente e quindi poco visibile anche per le sue modeste dimensioni e confondibile con i colori del lamierato del guard rail ( cfr fotografia prodotta dall'Ente opposto) , per cui anche tale simbolo non appare idoneo a presegnalare la postazione che comunque deve essere sempre ben visibile .

In merito alla dedotta non visibilità della segnaletica di preavviso, l'art 104 del Reg al cds prescrive che *“I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.”*

Nel caso in esame il cartello fisso di presegnalazione, sebbene posto a distanza adeguata

circa 600 mt dalla postazione di rilevazione della velocità, non era ben visibile, come dedotto dall'opponente, in quanto di dimensioni non adeguate ( formato normale 90x135) per le caratteristiche della strada in questione avente due corsie per senso di marcia ( Cass n. 20327/2018).

Invero l'art 80 Reg att cds ( art 39 cds) dispone *“I segnali di formato «grande» -. 135x200 - devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o più corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o più corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere anche di formato «normale»”,* nel caso in ispecie avendo la SP 231 due corsie per senso di marcia, il segnale di preavviso avrebbe dovuto essere di formato “grande” e posizionato ad un'altezza adeguata in modo tale da poter essere facilmente leggibile anche dagli utenti che percorrono la corsia di sinistra, ovvero ripetuti sulla corsia di sinistra.

Il segnale difforme viola le prescrizioni di sicurezza definite dall'art 38 n. 5 CdS.

Va rilevato che la segnalazione dell'apparecchiatura è posta in funzione dissuasoria in relazione alla velocità nei tratti ove la sinistrosità è elevata , per indurre gli utenti a rallentare la velocità e prevenire i sinistri e non è in funzione di altre diverse finalità perseguite dai comuni, motivo per cui deve essere ben visibile, principio ribadito dalla recentissima ordinanza della C.Cass n. 29595/2021 che ha affermato che il disposto dell'art.142, comma 6 bis C.d.S. prevede un obbligo di preventiva segnalazione di carattere generale, riferito a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale e che le modalità di impiego stabilite, prima dall'art. 3 del d.m. 15 agosto 2007(c.d. decreto Bianchi) ed ora dall'art. 7.3. dell'allegato 1 del d.M. n. 13/6/2017, n.282,( circolare Minniti) non possono derogare, in quanto introdotte con una fonte normativa subordinata, all'obbligo di preventiva segnalazione sancito da fonte normativa avente rango legislativo ( la citata ordinanza ha ritenuto necessario l'obbligo della segnalazione persino alle rilevazioni effettuate a mezzo di apparecchiature montate

MM

sull'autovettura di servizio della polizia, c.d. speed control).

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 6407/2019 così decideva un caso simile” *Invero, la norma di cui all'art. 142 comma 6 bis C.d.S. specifica che "le postazioni di controllo (...) per il rilevamento della velocità devono essere »(...) ben visibili" e la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell'accertamento, con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito, è stata da un ultimo affermata anche da questa Corte (Cass.25392/2017, non massimata)."*

Quindi essendo la postazione di controllo per il rilevamento della velocità non visibile per quanto innanzi detto, ne consegue l'illegittimità del verbale opposto.

In disparte va rilevato che manca la prova che il ricorrente abbia commesso la violazione contestata in quanto dai fotogrammi prodotti dal Comune non è assolutamente leggibile la targa del veicolo in questione, asseritamente riferita all'opponente dalla polizia locale di Terlizzi.

Gli assorbenti rilievi determinano l'accoglimento dell'opposizione perchè fondata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tabellari minimi del DM n. 55/2014 per la semplicità della causa, e per il valore della stessa con esclusioni delle fasi non svolte.

P.Q.M.

*Cau 2861/21*

Il Giudice di Pace di Trani visto l'art 7 del DLgs n. 150/2011, così provvede:

Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il verbale opposto.

Condanna il Comune di Terlizzi alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 143,00, di cui € 43,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Trani, il 19.11.2021.

Ufficio del Giudice di Pace di Trani

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

19 NOV. 2021

Oggi, ..... IL FUNZIONARIO CANCELLIERO  
(Dott. Sabino RUGGIERO)

Il Giudice di Pace